

VERBALE DI ACCORDO SULLA SPERIMENTAZIONE DEL "LAVORO AGILE"

Il giorno 22 febbraio 2018 a Milano

Tra i rappresentanti di


- **Alba Leasing S.p.A.**

e le Rappresentanze Sindacali Aziendali

- **Fisac Cgil**
- **First Cisl**
- **Uilca**
- **Unisin**
- **Fabi**

PREMESSO CHE:

- a) in data 21 settembre 2017, nell'ambito del percorso di definizione del Contratto Integrativo Aziendale, le Parti hanno espresso la comune volontà di avviare la sperimentazione di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in luogo diverso dalla sede di assegnazione, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di aumentare la produttività delle risorse;



- b) Alba Leasing, nel confermare la centralità delle risorse umane come fattore strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, intende continuare a investire in maniera costante per il miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente nel quale le lavoratrici e i lavoratori operano;
- c) l'avanzato sviluppo delle tecnologie informatiche consente oggi una maggiore flessibilità nel lavoro, favorendo sia l'efficienza e la produttività delle imprese, sia le esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di vita e di lavoro;
- d) in tale quadro le Parti si sono incontrate in data 26 settembre 2017 al fine di realizzare e sottoscrivere un accordo relativamente al "lavoro agile" all'interno di Alba Leasing, nell'ambito e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81;
- e) le Parti esprimono pertanto la comune volontà di avviare una sperimentazione di detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, delineandone il quadro normativo così come di seguito concordato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Definizione e modalità

Per "lavoro agile" in Alba Leasing s'intende una forma flessibile di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro - di cui alla vigente regolamentazione - finalizzata a incrementare e migliorare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro, consistente nello svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione, purché nel rispetto degli obblighi e della regolamentazione in materia di salute/sicurezza e privacy. In particolare, per quanto attiene la Sicurezza sul Lavoro, si fa riferimento all'Art. 22, Legge 22 maggio 2017 n. 81.

L'attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata in altra sede rispetto a quella aziendale, con l'utilizzo di strumenti informatici - messi a disposizione da Alba Leasing - idonei a consentire lo svolgimento della stessa e l'interazione con il Responsabile / i colleghi.

La prestazione in modalità "lavoro agile" potrà essere effettuata dal lavoratore:

- presso il Suo domicilio;
- presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda la formazione, l'Azienda conferma - per chi svolge attività lavorativa con le modalità indicate nel presente accordo - la realizzazione dei piani formativi aziendali tempo per tempo vigenti, anche in considerazione di quanto indicato nell'Art. 20, Legge 22 maggio 2017 n. 81.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in "lavoro agile" non muta gli obblighi e i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge (compresa la normativa in materia di salute e sicurezza) e di contratto collettivo nazionale di settore e aziendale, tempo per tempo vigente.

In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione in "lavoro agile", comportando unicamente una diversa modalità di organizzazione dell'attività lavorativa,

- non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
- non determina alcun mutamento delle mansioni né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera;

- la prestazione in "lavoro agile" sarà resa in modo sistematico per un massimo di 2 giorni al mese, al massimo un giorno a settimana, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile della struttura di appartenenza;
- non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Inoltre, la prestazione lavorativa in "lavoro agile" comporterà una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina.

Le Parti si danno atto che il "lavoro agile" come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo, non configura una fattispecie di telelavoro ai sensi dell'art. 36 del vigente CCNL.

Art. 3 Sperimentazione e destinatari

È previsto un periodo di sperimentazione della modalità di lavoro in "lavoro agile" con inizio il giorno 1 marzo 2018 e termine il 31 agosto 2018.

Le Parti condividono che, per garantire un efficace svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse sia dell'azienda che del lavoratore, la fase pilota riguarderà un numero limitato di dipendenti a tempo indeterminato, anche part - time, facenti parte delle seguenti Unità Organizzative:

- Processi Organizzativi;
- Governance ICT;
- Risk Management;
- Legale e Compliance;
- Segreteria Affari Societari;
- Data Management;
- Risorse Umane;
- Change Management;

- Tesoreria;
- Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Bilancio e Segnalazioni;
- Contabilità e Fiscale.

Art. 4 Accesso al "lavoro agile"

Per i destinatari del presente accordo, così come descritti dall'art. 3, l'accesso al lavoro agile avverrà:


- su base volontaria ed a seguito di espressa richiesta da parte del Dipendente interessato ed in possesso dei requisiti di appartenenza definiti dal presente accordo, con pianificazione settimanale;
- con autorizzazione rilasciata dal Responsabile della struttura di assegnazione, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive, organizzative, e comunque con un massimo di una risorsa in "lavoro agile" al giorno per ogni unità organizzativa;
- con sottoscrizione dell'accordo individuale, il cui testo è allegato al presente documento, nelle forme previste dalla Legge sopra citata.

Eventuali dinieghi saranno comunicati per iscritto al lavoratore, indicandone le motivazioni.

Art. 5 Modalità di svolgimento

Lo svolgimento dell'attività in "lavoro agile" in modo programmato, dovrà essere pianificata con cadenza almeno settimanale ed approvata dal Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza.

La programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del Responsabile o del Dipendente (resta fermo che quest'ultimo dovrà ottenere dal proprio Responsabile la



necessaria autorizzazione); tali richieste dovranno essere comunicate di norma con un preavviso di almeno 48 ore lavorative.

Il Dipendente, nel corso della giornata effettuata in "lavoro agile", dovrà essere contattabile durante il medesimo orario di lavoro individuale previsto presso la propria sede di lavoro.

In relazione ai peculiari presupposti di detta modalità di prestazione lavorativa, con riguardo alle giornate di "lavoro agile",

- fermo restando l'ordinario trattamento economico e normativo, verrà comunque riconosciuta, anche per tali giornate, l'erogazione del buono pasto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente in materia;
- non saranno, di norma, richieste e autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario; qualora si evidenzi l'esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario per "lavoro agile", motivate da carattere di urgenza e indifferibilità, la richiesta andrà preventivamente autorizzata via mail dal Responsabile diretto e comunicata all'U.O. Risorse Umane;
- lo svolgimento dell'attività in "lavoro agile" non costituisce "missione" a nessun effetto ai sensi di legge e di contratto.


Art 6. Durata dell'Accordo e Disposizioni finali


Nel corso della sperimentazione, si darà luogo, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, a incontri di verifica sull'applicazione dello stesso.



Il presente accordo entra in vigore il giorno 1 marzo 2018 e scadrà il giorno 31 agosto 2018. Prima della scadenza, le Parti si incontreranno entro e non oltre il mese di giugno 2018 per una valutazione complessiva, al fine di concordare un'eventuale estensione della validità dell'accordo e/o eventuali sue modifiche.

Le Parti infine si danno atto fin da ora che le prestazioni di lavoro in "lavoro agile", di cui al presente verbale di accordo, sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

ALBA LEASING S.p.A


Diego Maurizio Giovannini
FISAC CGIL

FIRST CISL

UILCA

UNISIN

FABI



SMART WORKING - LAVORO AGILE ACCORDO INDIVIDUALE

Egregio Sig. xx , matricola xx

Con riferimento alla Sua richiesta di poter partecipare alla sperimentazione dello smart working - lavoro agile, Le comuniciamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua istanza e di procedere conseguentemente alla suddetta sperimentazione, che sarà regolata dall'Accordo sindacale sottoscritto il giorno xx e dal presente accordo individuale.

Ella ha, pertanto, la possibilità di svolgere la Sua attività utilizzando tale modalità per un massimo di 2 giorni al mese, al massimo un giorno a settimana, a decorrere dal xx e sino al xx.

Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale organizzazione dell'attività lavorativa o di una sua porzione, trascorso tale periodo verrà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva - l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro.

Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in xx, durante il periodo in cui svolgerà l'attività lavorativa con le modalità oggetto della presente è stabilito che Ella operi:

- presso il Suo domicilio;
- presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.

Attrezzature di lavoro/Connessioni di rete

Per effettuare la prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile risulta idonea la dotazione di un laptop e di quanto segue:

- Skype for Business per la web collaboration (chiamate/video chiamate, chat e condivisione documenti);
- router Vodafone e headset;
- accessibilità alla Rete Aziendale.

Tutta la sopracitata dotazione risulta conforme alle disposizioni del T.U. 81/2008.

L'Azienda s'impegna pertanto a fornirle detti apparati in conformità alla normativa aziendale tempo per tempo vigente in materia e per tutta la durata del periodo di smart working - lavoro agile, sempre che l'azienda non glieli abbia già forniti per lo svolgimento della Sua attività lavorativa.

La manutenzione degli apparati aziendali in argomento resta a carico dell'Azienda.

Nel caso di specie, poiché la prestazione lavorativa a distanza da Lei effettuata in smart working - lavoro agile non ha carattere di continuità, alla stessa non si applicano le disposizioni di igiene e sicurezza in materia di telelavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Tuttavia resta Sua responsabilità verificare che i locali presso la Sua abituale abitazione o altro luogo dal quale espletterà la Sua prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile e gli impianti ad esso asserviti, siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza.



Inoltre, per parte Sua Ella assume espressamente l'impegno a utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

Normativa applicabile

Le precisiamo, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale Ella presterà la Sua attività con la modalità smart working - lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale, dall'Accordo sindacale sottoscritto in data xx e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico.

Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale organizzazione dell'attività lavorativa o di una sua porzione, questa non comporta mutamenti di mansione e non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità, comunque connessa alla Sua nuova temporanea allocazione, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, indennità di trasferta, reperibilità o comunque denominate e senza che in alcun modo tale modalità temporanea di lavoro possa costituire un trasferimento.

Per quanto ovvio, la prestazione lavorativa nelle giornate diverse rispetto a quelle in smart working - lavoro agile, dovrà essere effettuata presso la Sua abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.

In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, per quanto ovvio, Ella è tenuta a rispettare gli oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti dalla normativa applicabile.

In relazione ai peculiari presupposti dello smart working - lavoro agile, Le verrà riconosciuta l'erogazione del buono pasto.

Collocazione della giornata di smart working - lavoro agile e orario di lavoro

La collocazione nel mese delle giornate di smart working - lavoro agile sarà definita direttamente con il Suo Responsabile diretto.

Queste potranno avere collocazione nella settimana secondo una pianificazione che sarà pure definita con il Suo Responsabile con cadenza almeno settimanale.

La Sua prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile si effettuerà in corrispondenza con l'orario normale in atto presso la Sua struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale eventualmente previste per Lei. Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in smart working - lavoro agile Lei dovrà essere costantemente contattabile via Skype for Business. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) Lei sarà tenuto a segnalare al proprio responsabile, o in caso non riesca a raggiungerlo, alla struttura del Personale di riferimento, con la massima possibile tempestività, la situazione così venutasi a determinare.

L'Azienda si riserva in tal caso di richiamarla presso la propria sede di lavoro anche per la residua parte della giornata lavorativa.

Prestazione

Lei riconosce che la prestazione lavorativa resa in forma di smart working - lavoro agile comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza e disciplina. Resta inoltre inteso che la sua prestazione dovrà essere garantita con lo stesso grado di efficienza e di efficacia atteso presso la sede aziendale.

Riservatezza e Privacy

Si rammenta che, a norma di legge e di contratto, Ella è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che, conseguentemente, dovrà adottare - in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione anche in smart working - lavoro agile, ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Facoltà di recesso

Sia Lei sia l'Azienda, potranno, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working - lavoro agile. La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione.

Cordiali saluti.

Milano, xx

ALBA LEASING S.p.A.

Per presa visione e completa accettazione:

Luca Mauro Giocanni
MLG *MG*
AUG *SPJ*

